

STATUTO

Titolo I

Denominazione - sede - scopo - patrimonio

Art. 1) È costituita una Associazione senza fini di lucro denominata

“Associazione per Arianna Cooke”

L'Associazione è apolitica e apartitica: non è soggetta, nelle proprie scelte e nei suoi interventi, a qualunque ente o istituzione.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Pavia, corso Mazzini n.11.

Art. 3) L'Associazione si costituisce, nel ricordo di Arianna Cooke, per promuovere iniziative culturali rivolte ai bambini, legate alla diffusione delle discipline artistiche, per cui Arianna aveva grande inclinazione, e dell'insegnamento della lingua inglese, che, insieme all'italiano, costituiva la lingua materna di Arianna.

L'Associazione ha quindi per scopo di:

- promuovere e sostenere iniziative didattiche all'interno delle scuole
- istituire premi, concorsi o borse di studio
- promuovere scambi culturali con i paesi di lingua inglese
- acquistare e mettere a disposizione materiali didattici utili all'espletamento delle attività
- organizzare ogni altra attività utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 4) I mezzi con i quali l'Associazione persegue i propri scopi sono:

- a) le quote annuali dei soci;
- b) i proventi di iniziative stabili o occasionali;
- c) le eventuali offerte che venissero fatte all'Associazione da soci o da simpatizzanti;
- d) ogni altro provento che potesse essere devoluto od offerto, nel rispetto dell'art. 1 del presente Statuto, al fondo dell'Associazione e da questa accettato;
- e) le sovvenzioni di enti istituzionali, amministrativi, statali, pubblici e privati.



6 MAG. 2001

DELEGATO ALL'ATTO
5988



Titolo II

Dei soci

Art. 5) Chiunque, privato o ente, può far parte dell'Associazione.

Il nuovo socio si obbliga all'accettazione del presente Statuto e all'adempimento di quanto esso prescrive.

Art. 6) I soci si distinguono in onorari , benemeriti, ed effettivi. Inoltre, tutti coloro che hanno dato adesione all'Associazione al momento della sua costituzione, sono considerati soci fondatori.

Art. 7) Saranno dichiarati benemeriti quelle persone o enti che avranno effettivamente contribuito allo sviluppo dell'Associazione con le loro opere o con un sensibile contributo finanziario. Saranno soci onorari le persone fisiche o enti che venissero nominati dal Consiglio direttivo per particolari benemeritenze o meriti verso l'Associazione.

Art. 8) La qualifica di socio effettivo è subordinata al regolare pagamento della quota associativa annuale.

Titolo III

Diritti e doveri dei soci

Art. 9) Tutti i soci, purchè iscritti da almeno tre mesi, hanno diritto di intervenire e di prendere parte alle votazioni e alle deliberazioni dell'assemblea generale e di fare proposte e interpellanze per iscritto al consiglio direttivo.

Sono pure eleggibili alle cariche sociali e possono farsi rappresentare nelle sedute dell'assemblea da altro socio, mediante delega scritta.

Tutti i soci inoltre hanno diritto a ricevere le eventuali pubblicazioni dell'Associazione.

Ogni socio ha il dovere di osservare lo Statuto e di uniformarsi alle deliberazioni che verranno prese dall'assemblea e dal consiglio direttivo secondo la loro propria competenza.

Ogni socio deve avere a cuore il prestigio dell'Associazione e contribuire al buon andamento e al conseguimento degli scopi della stessa.

Art. 10) Ciascun socio effettivo è tenuto al pagamento della quota annuale, che verserà nei tempi e nei modi fissati dal consiglio.

Titolo IV

Dell'assemblea generale dei soci

Art. 11) L'assemblea dei soci viene convocata, con avvisi spediti a mezzo posta, recapitati a mano o per posta elettronica, in via ordinaria una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e in via straordinaria quando due consiglieri ne facciano domanda motivata, ogni qualvolta il presidente del consiglio direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne faccia domanda scritta al consiglio direttivo almeno un decimo dei soci con diritto di voto.

Art. 12) L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio o per delega di almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, trascorsa mezz'ora dall'ora fissata per la prima, questa sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tutte le deliberazioni sono prese con voto palese e a maggioranza dei presenti, ad eccezione delle nomine alle cariche sociali che potranno essere effettuate con votazione segreta. Per la modifica dello Statuto è peraltro necessario il voto favorevole di due terzi degli aventi diritto al voto stesso.

Titolo V

Organizzazione dell'Associazione - del consiglio direttivo

Art. 13) L'Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da 5 componenti, eletti dall'assemblea.

William Cooke e Giuliana Gori avranno comunque diritto di partecipare alle riunioni del consiglio.

Art.14) Il consiglio direttivo sceglie al proprio interno un presidente, un vicepresidente, un segretario tesoriere.

Art. 15) I componenti del consiglio direttivo durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

In caso di ingiustificata assenza a tre adunanze consecutive, il consigliere si considererà dimissionario.

Art. 16) Il consiglio è convocato in seduta ordinaria almeno quattro volte l'anno. È poi convocato dal presidente, in seduta straordinaria tutte le volte che lo creda necessario oppure quando almeno due dei componenti ne facciano domanda motivata.

Gli avvisi di convocazione sono inviati per posta, telefax, posta elettronica o recapitati a mano.

Art. 17) Per la validità delle sedute del consiglio occorre che intervenga almeno la metà dei suoi componenti.

Quando nella prima convocazione non si raggiunge il numero legale, il presidente ha facoltà di adunare il consiglio in seconda convocazione almeno mezz'ora dopo. In seconda convocazione le adunanze e le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle votazioni, in caso di parità di voti, è decisivo quello del presidente.

Art. 18) Sono attribuzioni del consiglio direttivo:

- attendere all'attuazione degli scopi dell'Associazione, distribuendo fra i soci le varie funzioni;
- discutere e formulare le proposte da sottoporre all'assemblea generale;
- deliberare intorno ai progetti e alle azioni da promuoversi e da sostenere nell'interesse dell'Associazione;
- provvedere alla convocazione dell'assemblea generale e stabilirne l'ordine del giorno;
- compilare i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio precedente.

Del presidente

Art. 19) Il presidente ha la rappresentanza giuridica dell'Associazione, presiede le adunanze dell'assemblea e del consiglio direttivo, convoca il consiglio stesso e provvede all'esecuzione delle sue deliberazioni, tiene la direzione di tutta l'Associazione, vigila sull'operato di eventuali commissioni e sulle attività di segreteria e di tesoreria, sottoscrive tutti gli atti dell'Associazione.

Del vice presidente

Art. 20) Il vice presidente coadiuva il presidente nel disbrigo degli affari sociali, lo sostituisce e rappresenta nelle adunanze in caso di impedimento, comunica al presidente tutte le proposte che crede utili al raggiungimento degli scopi dell'Associazione affinché tali proposte vengano presentate alle decisioni del consiglio.

Del segretario - tesoriere

Art. 21) Il segretario - tesoriere redige il verbale delle riunioni del consiglio e coordina le varie attività; dirige e controlla la contabilità sociale ed è incaricato dell'esazione delle entrate e della tenuta dei libri fiscali a norma di legge.

Dello scioglimento

Art. 22) Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di tre quarti degli aventi diritto al voto stesso. In caso di mancanza del numero legale, l'assemblea potrà riconvocarsi entro otto giorni e sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e a maggioranza dei votanti. Nel caso di scioglimento le somme e il patrimonio eventualmente residuati saranno devoluti ad enti ed organismi che perseguano i fini dell'Associazione.

Titolo VI
Disposizioni generali

Art. 23) Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 24) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si intendono richiamate le norme vigenti in materia di associazioni private non legalmente riconosciute.

I soci fondatori

Maria Cristina Bellini

Vittorio Bellotti

Luca Cebal

W. Uiana Corno

Giulio

Paolo di

Favre

Giorgio Bani

Stefano

Renzo

Mario

Anna